



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGISTRELLI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2008

Modifiche alla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, in materia di riorganizzazione del volontariato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad apportare modifiche - alcune delle quali strettamente puntuali, altre più organiche e di sistema - alla legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), ai sensi della quale sono a tutt'oggi regolati i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le diverse articolazioni territoriali della Repubblica.

Il disegno di legge in esame intende, in primo luogo, identificare in modo più chiaro gli elementi essenziali delle organizzazioni di volontariato; per altro verso, è volto ad un rafforzamento e ad un riconoscimento più intenso e qualificato delle molteplici attività del volontariato organizzato. Esso è pensato, in particolare, per offrire un migliore supporto e promuovere l'azione del volontariato organizzato nei confronti delle più diversificate categorie di destinatari.

Oltre alla considerazione dei non cittadini quali destinatari dell'azione delle organizzazioni di volontariato, si intende dare particolare risalto alla presenza crescente nelle organizzazioni stesse di individui che debbono essere considerati appartenenti alla comunità nazionale, pur non avendo ancora conseguito lo *status* di cittadini: attraverso il volontariato si vuole, infatti, arrivare a creare un «ponte» ed un'attenzione alle nuove generazioni di giovani e di immigrati. Attraverso l'impegno attivo di questi ultimi, infatti, non soltanto sarà possibile rafforzare il volontariato stesso, ma tale partecipazione sarà un'occasione di integrazione nel tessuto sociale per gli stessi volontari.

Un profilo della disciplina legislativa vigente che necessita di miglioramenti è indubbiamente quello dei controlli e delle sanzioni per i volontariati che si potrebbero definire «fasulli». Il disegno di legge in esame pre-

vede, infatti - insieme ad una più puntuale definizione delle organizzazioni di volontariato (articolo 3) - l'introduzione di maggiori strumenti di rendicontazione e controllo (oltre che di doveri) per le amministrazioni pubbliche, al fine da evitare una serie di comportamenti scorretti e illeciti, quali ad esempio: 1) i «finti» volontari (persone che formalmente donano gratuitamente il loro tempo e che invece vengono pagate mensilmente tramite rimborsi spese, che si configurano come veri e propri stipendi); 2) agevolazioni fiscali ottenute da false organizzazioni di volontariato che svolgono attività produttive e commerciali non marginali rispetto al loro funzionamento; 3) la presenza di organizzazioni in cui gli operatori retribuiti finiscono per sostituire in buona parte l'azione dei volontari.

In particolare, le sanzioni, previste dall'articolo 21 del disegno di legge, sono delegate all'amministrazione competente e, in genere, comportano la sospensione sia dei benefici specifici ottenuti (agevolazioni, eccetera) che dal registro delle organizzazioni di volontariato (nazionale, regionale o provinciale) a cui l'organizzazione da punire è iscritta. La sospensione ha conseguenze, per il periodo in oggetto, sulla validità di tutte le convenzioni con amministrazioni pubbliche che l'organizzazione sanzionata ha attive. Per i casi più gravi, si dispone che l'amministrazione competente può procedere alla cancellazione dal registro dell'organizzazione stessa.

È, inoltre, indispensabile che venga più nettamente definita la distinzione fra ruoli retribuiti e gratuiti nelle organizzazioni di volontariato. A questo proposito, il disegno di legge dispone, all'articolo 3, che le attività

del personale retribuito non siano coincidenti, di norma, con quelle dei volontari.

Il disegno di legge introduce, poi, agli articoli 5 e 6, l'istituzione di un registro nazionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato presenti su più regioni e, soprattutto, che permetta a tali organizzazioni di venire inserite automaticamente nei registri regionali, una volta riconosciute a livello nazionale.

Fra le altre novità, introdotte dal disegno di legge, si segnala quella di favorire la flessibilità dell'orario di lavoro (articolo 11) per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, individuando nelle regioni il soggetto che ha il compito di prevedere le opportune modalità di promozione di tali forme di responsabilità sociale da parte delle aziende, tramite forme di incentivo di varia natura (agevolazioni, riconoscimenti, eccetera).

Allo stesso fine, vi è un esplicito riconoscimento del ruolo e dell'impegno della dirigenza nazionale delle organizzazioni di volontariato. Il disegno di legge prevede, in particolare, che ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale, che ne faccia richiesta, possa essere riconosciuto il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato; nonché la possibilità che gli stessi soggetti possano percepire un compenso da parte dell'organizzazione stessa per il compito svolto.

Sono, inoltre, ripensati il ruolo e i compiti dell'Osservatorio del volontariato (articolo 15), che viene caratterizzato da una rappresentanza più ampia ed eterogenea e potenziato nelle sue funzioni. Sono, altresì, previsti un rafforzamento ed una omogeneizzazione delle modalità di funzionamento dei centri di servizio per il volontariato; l'articolo 20 del disegno di legge, infatti, prevede:

a) criteri robusti di rappresentanza e di inclusione del volontariato al proprio interno;

b) l'ambito provinciale come quello minimo per la costituzione di un centro di servizi;

c) il riconoscimento di una molteplicità di attività che i centri possono (o devono) svolgere fra cui, oltre ai servizi diretti per le organizzazioni di volontariato, anche modalità di promozione della partecipazione a realtà di volontariato da parte dei singoli e di facilitazione dei meccanismi di autorappresentanza da parte del volontariato;

d) una forma di supporto forte della progettazione delle organizzazioni di volontariato sul territorio, destinando almeno un terzo delle risorse economiche a disposizione dei centri di servizio proprio al finanziamento diretto di progetti da parte delle realtà di volontariato locali.

Infine, fra gli obiettivi del disegno di legge vi è quello del miglioramento del funzionamento dei comitati di gestione e dell'interazione fra questi ultimi e i centri di servizio per il volontariato, per evitare che sul territorio l'interazione si trasformi in un'assenza di controllo da parte dei primi ed una delega totale ai secondi o, all'opposto, in forme di dirigismo e monitoraggio stretto da parte dei primi sui secondi; in particolare si prevede che i comitati di gestione:

a) ripartiscano annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme iscritte nel fondo speciale, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi triennali di attività presentati dai centri di servizio al comitato di gestione;

b) abbiano la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti però, in merito ai contenuti dei programmi triennali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e ne favorisce l'apporto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, ne favorisce l'apporto originale per il raggiungimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti delle persone e ne valorizza il ruolo e l'apporto nella costruzione del sistema di protezione sociale, nella partecipazione alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e di quelle inerenti i diritti civili così come nella realizzazione dei servizi.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, che rispondano alle finalità di cui al presente articolo, anche favorendo l'ingresso e l'impegno solidale delle nuove generazioni ed il loro radicamento nel tessuto sociale».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed esclusivamente per fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.»;

b) al comma 2, le parole da: «per l'attività prestata» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e documentate per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad adottare forme di rendicontazione dei rimborsi offerti ai volontari. Le regioni e le province autonome sono tenute a controllare la veridicità di tali rendicontazioni. Nel caso vengano scoperte irregolarità o illeciti le regioni e le province autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «, coordinamento o federazione di organismi di volontariato,»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unica deroga ammissibile al principio di gratuità per i volontari è quella relativa al ricoprire cariche nazionali nell'organizzazione di volontariato di appartenenza.»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e tutte le associazioni che hanno come fina-

lità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3-bis. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'assenza di fini di lucro;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione.»;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non può essere superiore al numero dei lavoratori volontari. Le attività normalmente svolte dal personale retribuito devono essere sufficientemente distinte dalle attività svolte dai volontari.».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) rendite derivanti da patrimoni;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: «o negli accordi degli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «o nell'atto costitutivo».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale*).

- 1. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, di seguito denominato «re-

gistro nazionale», al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione delle presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione nel registro nazionale nonché la revisione periodica dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il regolamento di cui al comma 4 deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e può stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

6. L'iscrizione nel registro nazionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.

7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione nel registro nazionale e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto ri-

chiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni».

2. Il regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 5-*bis* della legge 11 agosto 1991, n. 266, introdotto dal comma 1 del presente articolo è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non a carattere nazionale»;

b) al comma 2, le parole: «, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.» sono sostituite dalle seguenti: «e di ogni altro tipo previste dall'ordinamento vigente.»;

c) al comma 3, le parole: «o degli accordi degli aderenti» sono soppresse;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro nazionale».

Art. 7.

1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sei mesi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «un anno nei registri di cui agli articoli 5-*bis* e 6. Alle organizzazioni di volontariato è precluso l'accesso alle procedure di appalto.»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «degli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari»; al secondo periodo,

dopo le parole: «di controllo della loro qualità» sono inserite le seguenti: «, che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari.».

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro competente.»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Sono da considerarsi attività commerciali e produttive marginali quelle che presentano una incidenza limitata, non superiore ad un quarto, rispetto al totale delle entrate di bilancio. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabilite, anche per specifici settori di attività, quote percentuali inferiori.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni, le province autonome, sulla base delle rispettive competenze in materia di agevolazioni fiscali, sono tenuti a controllare la veridicità delle dichiarazioni concernenti tali agevolazioni. Nel caso vengano accertate irregolarità o illeciti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province auto-

nome applicano le sanzioni previste all'articolo 17».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Tributi locali*). - 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 10.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Flessibilità dell'orario di lavoro*). - 1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, promuovono modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa.

2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale che ricopra, secondo lo statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, sono riconosciuti, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere regionale iscritta nel registro regionale, ma associata o appartenente ad una organizzazione di volontariato iscritta nel registro nazionale, che ricopra, secondo lo statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello regionale, sono riconosciuti, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto.».

Art. 12.

1. All'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.»;

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea la parola: «disciplinano» è sostituita dalle seguenti: «, previa intesa con le articolazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e

dell'Unione delle province d'Italia (UPI), si prevede che le regioni disciplinino:»;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-*bis* e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;»;

3) alla lettera *f*) le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-*bis* e».

Art. 13.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-*bis* e».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Messaggi di utilità sociale*). - 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della presente legge.».

Art. 15.

1. L'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Osservatorio nazionale per il volontariato*). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da venticinque membri. Essi sono:

a) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o un suo delegato che lo presiede;

b) dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale;

c) dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri regionali;

d) tre esperti nominati dal Ministro competente;

e) un rappresentante dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed eterogenea al proprio interno i membri dell'Osservatorio sono così individuati:

a) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale sono scelti dal Ministro competente d'intesa con le associazioni iscritte al registro nazionale, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;

b) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere regionale sono nominati dal Ministro competente sulla base della designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;

c) il rappresentante dei centri di servizio per il volontariato è eletto dai centri medesimi a maggioranza assoluta.

4. Sono invitati permanenti dell'Osservatorio tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante dei comitati di gestione di cui all'articolo 15-ter.

5. Per le sedute in cui lo si ritenga necessario è invitato un rappresentante dell'ISTAT.

6. L'Osservatorio elegge il suo vicepresidente tra i componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 e dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.

8. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero competente, ha in particolare i seguenti compiti:

a) assiste il Ministro competente nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;

c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-*bis* e 6, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) promuove iniziative di informazione e comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

h) stabilisce relazioni con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di

volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-*bis* e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15, comma 1;

n) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica dell'applicazione della presente legge nei livelli territoriali.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro all'anno».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 12, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - (*Fondo nazionale per il volontariato*). - 1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato a sostenere i finanziamenti, le iniziative e i progetti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 8 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro all'anno, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori».

Art. 17.

1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «, di protezione civile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e di protezione civile».

Art. 18.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12-bis» e le parole: «di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera i) dell'articolo 12».

Art. 19.

1. All'articolo 15, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 della citata legge n. 266 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (*Costituzione dei centri di servizio per il volontariato*). - 1. Ai fini della costituzione dei centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'articolo

15, i gruppi di organizzazioni di volontariato devono presentare istanza di costituzione all'ente locale competente per territorio, che la trasmette con parere motivato al comitato di gestione di cui all'articolo 15-ter. La gestione dei centri di servizio per il volontariato è affidata ad un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria delle stesse.

2. In particolare, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere composto da almeno il 20 per cento delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio, provinciale o regionale, su cui il centro di servizi insiste; ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, nel caso si presentino nel gruppo proponente più organizzazioni afferenti ad una associazione regionale o nazionale la loro partecipazione viene conteggiata come se fossero un'unica organizzazione; anche nelle fasi successive all'istituzione la percentuale di partecipazione non può scendere al di sotto del 20 per cento;

b) deve proporre un progetto di gestione del centro di servizio per il volontariato di ambito almeno provinciale, salvo che nelle province con un numero di abitanti superiori al milione; è in ogni caso preclusa l'istituzione di centri di servizio per il volontariato che operino a livello subprovinciale; nelle province con più di un milione di abitanti, nel caso vengano costituiti più centri di servizio per il volontariato, le rispettive competenze territoriali devono rimanere distinte;

c) decorsi tre anni dall'insediamento del centro servizi, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti aggiudicatario della gestione del centro di servizio per il volontariato deve risultare composto da almeno il 25 per cento delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio su cui il centro di servizio per il volontariato insiste.

3. I centri di servizio per il volontariato hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri, attraverso la erogazione di servizi di:

- a) formazione;
- b) informazione e documentazione;
- c) accompagnamento alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento di quelle già esistenti;
- d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
- e) sostegno organizzativo alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti di organizzazione di volontariato;
- f) promozione e facilitazione delle forme di autorappresentanza del volontariato;
- g) promozione di una partecipazione civica solidale nella popolazione del territorio di riferimento finalizzata alla costituzione di organizzazioni di volontariato o all'inserimento al loro interno;
- h) promozione di crescenti livelli di partecipazione solidale delle nuove generazioni.

4. Alla realizzazione di progetti delle organizzazioni di volontariato è destinata una quota compresa fra un terzo e la metà delle risorse economiche annualmente a disposizione dei centri di servizio per il volontariato. Tale voce non comprende i costi di struttura e di personale per il centro di servizio per il volontariato per l'impostazione dei progetti, la selezione delle domande e la supervisione delle attività realizzate con le risorse messe a disposizione.

5. I centri di servizio per il volontariato redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito un fondo di perequazione a vantaggio delle regioni in cui i centri di servizio per il volontariato godono di finan-

ziamenti minori. I criteri e le modalità di accesso al fondo di perequazione sono definite dal medesimo decreto, sentiti i soggetti interessati.

Art. 15-ter. - (*Comitati di gestione*). - 1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono iscritti gli importi versati dagli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Tali importi e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Le risorse del Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991 sono disponibili per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'articolo 15 e, nella misura restante, per le spese di attività di funzionamento del comitato di gestione, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, democraticamente eletti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) sette membri nominati dagli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) un membro nominato dall'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI);

e) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal

giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

a) istituisce con provvedimento motivato centri di servizio per il volontariato nella regione, sulla base dei criteri adeguatamente pubblicizzati;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio per il volontariato, denominato «elenco regionale dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266», e ne pubblicizza l'esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio per il volontariato;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio per il volontariato istituiti presso la regione, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi annuali di attività presentati dai centri di servizio per il volontariato medesimi al comitato di gestione. Il comitato di gestione ha la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti, in merito ai contenuti dei programmi annuali.

5. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15 e 15-bis e delle norme di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente».

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 15-ter della legge 11 agosto 1991, n. 266, introdotto dal comma 1 del presente

articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

1. L'articolo 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Sanzioni*). - *I.* Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, determinano ed applicano sanzioni alle organizzazioni di volontariato che non ottemperano agli obblighi di cui alla presente legge, nella forma di limitazioni o preclusioni all'accesso a finanziamenti, convenzioni ed agevolazioni pubbliche. Le sanzioni devono risultare congrue rispetto alla gravità dei comportamenti delle organizzazioni di volontariato.

2. Le sanzioni comportano in ogni caso la sospensione dal registro regionale o nazionale e, nei casi più gravi, la cancellazione dai suddetti registri».

